

avvicenda per la sua famiglia e considerati i rapporti societari in atto, chiede che il detto termine del 30 giugno sia differito al 30 settembre c.a., al fine di trovare una soluzione soddisfacente, e che nel frattempo, gli sia concesso un periodo di aspettativa di mesi tre.

La considerazione delle ragioni esposte dall'interessato, si propone al Comitato ed al Consiglio di concedere all'applicato Sig. Lorenzo Riccardi tre mesi di aspettativa a norma dell'art. 29 del contratto collettivo di lavoro, facendosi presente che l'aspettativa medesima non comporta alcuna corrispondenza di stipendi o emolumenti e che il periodo trascorso in tale posizione non è computabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al preventivo esame del Comitato formalmente.